

Regolamento per la vigilanza e l'autodisciplina dei consulenti finanziari

TESTO INTEGRATO NEL REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE DI PERUGIA 7 NOVEMBRE 2015, ULTIMA MODIFICA 23 MAGGIO 2017

Articolo 14 - Regolamento per la vigilanza e l'autodisciplina dei consulenti finanziari

14.1 Finalità e ambito di applicazione

Finalità del presente Regolamento è concorrere a rendere effettiva l'osservanza, da parte di tutti gli iscritti all'Anasf, di quanto previsto dall'art. 5, lettere a, b e c dello Statuto.

Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti gli iscritti all'Anasf.

14.2 Gli Organi di vigilanza e autodisciplina

Gli Organi di vigilanza e autodisciplina degli iscritti Anasf, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, sono:

- 1) il Collegio dei Probiviri;
- 2) il Giurì.

14.3 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio Nazionale dell'Anasf fra gli iscritti all'associazione che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 2, fra i quali il medesimo Consiglio Nazionale nomina il presidente.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri gli iscritti all'Anasf che abbiano maturato un'esperienza almeno decennale nel settore dell'offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetti sui requisiti di onorabilità, che non siano stati assoggettati a sanzioni disciplinari ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Regolamento Consob 16190/2007, né ai sensi del presente Regolamento. L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni determina la decadenza del membro del Collegio. Non può essere eletto nel Collegio dei Probiviri chi rivesta l'incarico di membro titolare o supplente delle Commissioni d'esame e di membro nell'Organismo di gestione dell'Albo unico dei Consulenti finanziari, né chi faccia parte del Consiglio Nazionale dell'Anasf. Non si può essere eletti nel Collegio dei Probiviri per due volte consecutive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma secondo dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica secondo quanto previsto dall'art. 22, primo comma dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del presidente, o su richiesta motivata di almeno tre componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal presidente. Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i componenti presenti del Collegio nominano fra uno di loro il membro facente funzioni di presidente.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, o del membro facente funzioni di presidente.

Il Collegio dei Probiviri, tramite il presidente, relaziona con regolarità al Comitato Esecutivo dell'Anasf. Nell'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto, il Collegio dei Probiviri, all'esito del procedimento disciplinare e previo pertinente parere di consulente esterno, avrà la facoltà di sottoporre motivatamente al Comitato Esecutivo il caso trattato per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni dal tale organo, ove dal caso esaminato emergano profili suscettibili di attivare iniziative a tutela della categoria.

I costi di funzionamento del Collegio sono deliberati dal Comitato Esecutivo dell'Anasf.

14.4 Il Giurì

Il Giurì, come da art.23 dello Statuto, è composto da tre membri, scelti dal Consiglio Nazionale dell'Anasf tra studiosi e operatori del mercato finanziario, che offrano le massime garanzie di competenza, autorevolezza e indipendenza.

Il Giurì dura in carica secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto.

14.5 Sanzioni disciplinari

L'associato che si renda responsabile di violazione degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5 lettere a), b) e c) dello Statuto incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) esclusione dall'associazione.

Il richiamo scritto è irrogato per le violazioni meno gravi.

La censura è irrogata per le violazioni più gravi, ovvero per quelle violazioni meno gravi che seguano ad un precedente richiamo scritto.

L'esclusione dall'associazione è irrogata per le violazioni di particolare gravità. L'esecutività della sanzione viene comunicata al Comitato Esecutivo affinché venga pronunciata l'esclusione dell'associato ai sensi dell'art. 14, terzo comma lettera c) dello Statuto.

Se le disposizioni regolamentari del tempo in cui fu commessa la violazione e le posteriori sono diverse, si applicano quelle più favorevoli all'associato interessato, salvo che sia stata pronunciata decisione definitiva.

La perdita della qualità di associato per una qualsiasi delle cause indicate dall'art. 7 dello Statuto non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare purché le violazioni degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5 lettere a), b) e c) dello Statuto, per le quali si proceda, si siano verificate in costanza del rapporto associativo. Nel caso in cui all'esito del procedimento, che si svolgerà nel rigoroso rispetto delle procedure di cui al successivo art. 14.6, il Collegio dei Probiviri dovesse accertare la violazione degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5, lettere a), b) e c) dello Statuto, irrogherà le sanzioni indicate al precedente comma 1, dichiarandone contestualmente la non eseguibilità in conseguenza del venir meno del rapporto associativo. L'interessato, pur non associato, potrà proporre reclamo nelle forme e nei tempi dell'art. 14.7. La decisione definitiva, pur non eseguibile, potrà avere pubblicità nelle forme indicate dal successivo art. 14.8.

14.6 Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, diretto all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, è promosso dal Collegio dei Probiviri, di ufficio o su segnalazione di qualunque interessato.

Avuta notizia di taluna delle violazioni degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5 lettere a), b) e c) dello Statuto, il Collegio, sulla base di una sommaria verifica della sua fondatezza, dispone l'apertura del procedimento disciplinare, fissando la seduta di trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato, e dandone comunicazione a quest'ultimo. Il Collegio può domandare alle società preponenti degli associati informazioni e documentazione relativa a casi sottoposti al suo esame che coinvolgono gli associati stessi.

In casi di necessità e urgenza il Collegio può, in deroga alle ordinarie modalità di convocazione, costituzione e riunione all'art. 14.3 comma 4, aprire un procedimento disciplinare per le vie brevi, previa consultazione fra i suoi componenti a mezzo telefono o e-mail laddove non sia possibile la riunione fisica dei medesimi. Tale decisione dovrà essere verbalizzata nella prima riunione del Collegio.

Tra la data di comunicazione di cui al comma 2 e la data stabilita per la seduta di trattazione e l'eventuale comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine di almeno trenta giorni liberi.

La comunicazione all'interessato deve farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con telegramma. Tale comunicazione deve indicare i fatti contestati e deve contenere l'avviso che gli atti del procedimento restano a disposizione presso la sede del Collegio, con facoltà per l'interessato di prenderne visione e di estrarne copia. Deve altresì contenere invito all'interessato di far pervenire al Collegio, entro il decimo giorno anteriore a quello stabilito come data della seduta, eventuali scritti o memorie di difesa, e documenti probatori.

Ove nel corso del procedimento disciplinare emergessero violazioni non oggetto di originaria contestazione a termine del precedente art. 14.6 comma 5, il Collegio avrà facoltà di formulare nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare già avviato nuove contestazioni, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata o telegramma e concedendo all'interessato tutte le facoltà previste dall'art. 14.6 comma 5, nonché

fissando nuova udienza di trattazione o differendo quella già fissata con invito all'interessato di far pervenire al Collegio, entro il decimo giorno anteriore a quello stabilito come data della seduta eventuali scritti o memorie a difesa, e documenti probatori.

L'interessato, e soltanto lui, ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Il Collegio, esperite le opportune attività istruttorie nel rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa, delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare, comunicando la decisione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora la violazione che dà origine al procedimento disciplinare abbia già determinato l'apertura di un procedimento disciplinare in sede di Albo unico dei Consulenti finanziari, il procedimento disciplinare promosso dal Collegio dei Probiviri può essere sospeso fino al momento in cui il procedimento intentato in sede pubblica sia giunto a conclusione definitiva.

14.7 Reclamo

Contro il provvedimento che irroga la sanzione disciplinare, l'interessato può proporre reclamo al Giurì.

Il reclamo va proposto con lettera raccomandata indirizzata al Giurì, e per conoscenza al Collegio, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 14.6, comma 8.

La proposizione del reclamo sospende la sanzione.

Il Giurì esperisce la necessaria istruttoria nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e, ove lo ritenga opportuno, può convocare l'interessato. Esaurita l'istruttoria il Giurì conferma o annulla la decisione del Collegio. In quest'ultimo caso, può stabilire che non debba irrogarsi alcuna sanzione ovvero che debba irrogarsi una sanzione meno grave di quella disposta dal Collegio.

La decisione del Giurì è definitiva, e viene notificata all'interessato e, per conoscenza, al Collegio.

14.8 Esecutività delle sanzioni

Una volta che la sanzione a carico dell'associato sia divenuta definitiva o per mancato reclamo nei termini previsti o in seguito alla decisione del Giurì sul reclamo dell'associato, essa diventa esecutiva.

Della sanzione divenuta esecutiva viene data notizia, a cura del Collegio:

- a) alla categoria professionale, tramite pubblicazione sul periodico dell'Anasf;
- b) alle società o enti o altri soggetti per conto dei quali l'associato opera, e alle associazioni degli intermediari autorizzati o in altre forme opportune;
- c) alla Consob e alla competente Commissione Territoriale per l'Albo unico dei Consulenti finanziari, per l'eventuale esercizio dei provvedimenti di loro spettanza;
- d) all'Organismo di gestione dell'Albo unico dei Consulenti finanziari.

14.9 Sospensione cautelare

Quando le violazioni di cui il Collegio ha notizia rivestano carattere di particolare gravità e siano suffragate da consistenti elementi di prova, il Collegio stesso, nel disporre l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli precedenti, può disporre altresì a carico dell'associato la sospensione cautelare dall'associazione.

La sospensione ha effetto immediato e determina le stesse conseguenze della esclusione per la durata massima di centoventi giorni.

Il provvedimento è comunicato al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale dell'associazione. Di esso può darsi pubblicità, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, nelle forme che il Collegio stesso riterrà, eventualmente anche applicando in tutto o in parte quanto previsto dal precedente art. 14.8, comma 2.